Pubblicato il 04/10/2024

N. 03670/2024 REG.PROV.CAU.
N. 06860/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6860 del 2024, proposto da Federazione Italiana della Caccia e Federcaccia Marche, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Legambiente Marche Aps, Wwf Italia Ets, Lipu Odv, La Lupus in Fabula Odv, Lav Lega Antivivisezione Ets, Enpa Ente Nazionale Protezione Animali Odv, Lav Lega Antivivisezione, Enpa Ente Nazionale Protezione Animali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

nei confronti

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cecilia Maria Satta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del T.a.r. per le Marche (Sezione Seconda) n. 726/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Legambiente Marche Aps e di Regione Marche, di Wwf Italia Ets e di Lipu Odv, di Lav Lega Antivivisezione Ets, di Enpa Ente Nazionale Protezione Animali Odv, di La Lupus in Fabula Odv, di Lav Lega Antivivisezione e di Enpa Ente Nazionale Protezione Animali;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l'art. 98 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2024 il cons. Giuseppe La Greca e uditi per le parti gli avvocati Alberto Maria Bruni, Alessio Petretti in sostituzione dell'avv. Tommaso Rossi e Cecilia Maria Satta;

Ritenuto che il pregiudizio (genericamente) allegato dalle parti appellanti non sia sorretto dai caratteri di gravità irreparabilità e concretezza, sicché l'istanza cautelare deve essere respinta;
- che possono compensarsi le spese della presente fase cautelare avuto riguardo alle peculiari connotazioni della stessa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) respinge l'istanza cautelare (ricorso numero: 6860/2024).
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Giuseppe La Greca	**Sergio De Felice**

IL SEGRETARIO